REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (Sapard)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione [2] disciplina il disimpegno automatico degli stanziamenti inutilizzati, disponendo che, per il 2004 e il 2005, esso avrà luogo il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno finanziario in questione (la «regola n + 2» per il disimpegno automatico), sulla base dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [3].

(2) Nel 2005, la Bulgaria e soprattutto la Romania sono state colpite da gravi alluvioni che hanno ulteriormente ostacolato l'attuazione dello strumento di preadesione, con probabili conseguenze sull'utilizzo degli stanziamenti disponibili per il 2004 e il 2005.

(3) È pertanto giustificato applicare alla Bulgaria e alla Romania la regola «n + 3» per il disimpegno automatico per gli anni 2004 e 2005.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2222/2000.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2222/2000, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tenuto conto dei requisiti stabiliti all'articolo 10, la Commissione disimpegna la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile entro le date seguenti:

a) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2000: 31 dicembre 2004;

b) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2001: 31 dicembre 2005;

c) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2002: 31 dicembre 2006;

d) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2003: 31 dicembre 2006;

e) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2004: 31 dicembre 2007;

f) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2005: 31 dicembre 2008;

g) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2006: 31 dicembre 2008.»

---

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

[2] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14).

[3] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione